COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 361

Votazione segreta delle proposte di legge:

FRACASSI ed altri: Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (607-*ter*);

BUZZETTI ed altri: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio. (*Urgenza*) (1381);

DELLA BRIOTTA ed altri: Provvedimenti a favore del Parco nazionale dello Stelvio. (*Urgenza*) (1477) 361

PRESIDENTE 361

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016 (2093) 362

PRESIDENTE 362, 363

IMPERIALE, *Relatore* 362

OGNIBENE 363

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 363

Votazione segreta:

PRESIDENTE 364

La seduta comincia alle 10.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno i deputati Fracassi, Buzzetti e Angelini Giuseppe sostituiscono, rispettivamente, i deputati Bonomi, Gerbino e Romagnoli.

Votazione segreta di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Fracassi, Simonacci e La Penna: « Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (607-*ter*), e del testo unificato delle proposte di legge, la prima di iniziativa dei deputati Buzzetti, Racchetti, Bosisio, De Ponti, Borghi, Vicentini, Franzo, Alessandrini, Mitterdorfer, Origlia, Baroni, Buttè, Longoni, Conci Elisabetta, Bertinelli, Patrini, Truzzi, Helfer, Calvetti: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio » (1381), e la seconda di iniziativa dei deputati Della Briotta, Zappa e Usvardi: « Provvedimenti a favore del Parco nazionale dello Stelvio » (1477).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (2093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Desidero ricordare alla Commissione che proposte analoghe a quelle contenute nel presente disegno di legge sono già state formulate nella proposta di legge di iniziativa del deputato Mazzoni, in quella di iniziativa del deputato Pennacchini e in quella di iniziativa del deputato Gitti, che – come i colleghi sanno – hanno come fine principale la riforma del testo unico delle leggi sulla caccia.

In tale situazione si sarebbe potuto svolgere un esame abbinato del presente disegno di legge e dei soli articoli delle proposte indicate che trattano di questo argomento. Ho ritenuto invece che, data l'importanza e la complessità delle proposte stesse, non fosse il caso di seguire una gravosa procedura che avrebbe dovuto richiedere lo stralcio delle specifiche norme, le quali avrebbero così assunto l'autonomia di formali proposte di legge.

Desidero però dare formalmente atto ai colleghi, alla cui iniziativa sono dovute le proposte indicate, che in esse sono contenute richieste del tutte analoghe a quelle indicate nel disegno di legge che è oggi al nostro esame.

Prego pertanto il Relatore, onorevole Imperiale, di svolgere la sua relazione.

IMPERIALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad approvare in sede legislativa il disegno di legge n. 2093: « Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ».

Ci permettiamo, prima di entrare nel merito della discussione, di ricordare come lo Stato ha riconosciuto ad ogni individuo il diritto potenziale di caccia e l'esercizio di tale diritto ha voluto subordinare al rilascio della licenza.

Per esercitare qualsiasi caccia ed uccellagione, occorre una licenza che viene rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo della licenza ha, pertanto, carattere generale. La vigilanza sull'esercizio della caccia, ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è affidata agli agenti di vigilanza e, fra questi, in primo piano, agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria. L'articolo 70 del citato regio decreto vieta agli agenti di vigilanza di esercitare la caccia, fatta eccezione per gli ufficiali di polizia giudiziaria.

A quell'epoca, il legislatore non voleva evidentemente che proprio coloro che erano preposti alla vigilanza sull'applicazione della legge, approfittando dell'esercizio delle loro funzioni, esercitassero la caccia commettendo abusi, oppure che, spinti dal desiderio di cacciare, trascurassero l'adempimento del loro dovere.

Riandando all'articolo 70, osserviamo come, per quanto riguarda i soli agenti di polizia giudiziaria, esista il divieto di esercitare la caccia e l'uccellagione, mentre per gli ufficiali di polizia giudiziaria il divieto non vi è, e, sia pure in casi particolari, non vi è per gli altri agenti di vigilanza, come i guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze di concessionari di bandite e riserve, che possono di volta in volta essere autorizzati dai loro superiori a cacciare determinata selvaggina.

Di fronte alla lunga aspettativa degli agenti di polizia giudiziaria, privati senza alcuna giustificazione di un loro diritto, diritto riconosciuto potenzialmente, come prima ricordato, ad ogni individuo; tenendo presente soprattutto che per il passato altri disegni di legge che contemplavano positivamente tale richiesta non sono stati approvati per il sopraggiungere della fine della legislatura; considerando altresì che, da come si presenta la situazione odierna, non sembra assolutamente pacifico e pertanto, semplice e rapido, l'accoglimento della generale richiesta di affrontare il ponderoso impegno della revisione organica del testo unico delle leggi sulla caccia; ravvisandosi ancora da ogni parte la necessità

di pervenire alla soluzione del problema degli agenti di polizia giudiziaria che non possono oltre attendere, è stato dunque predisposto il presente disegno di legge che, abrogando il primo comma dell'articolo 70 contenente il divieto in questione, viene incontro e soddisfa le vivissime aspettative degli interessati.

Questo piccolo passo innanzi che certamente vedrà accompagnata la soddisfazione della categoria interessata con considerevoli lagnanze da parte della maggioranza dei cacciatori, deve però considerarsi come una pietra, sia pure piccola, lanciata nella « palude pigra » che sta innanzi al nostro sguardo, ossia nel più generale problema della caccia, la cui elaborazione legislativa ha subito una battuta d'arresto.

Speriamo che, dopo lungo discutere, i cacciatori abbiano compreso che attraverso divergenze e contrasti è difficile camminare speditamente e pervenire al raggiungimento, almeno in parte, degli obiettivi che da lungo tempo si prefiggono di raggiungere.

Speriamo di aver compreso anche noi tutti che non nelle polemiche lunghe e snervanti, ma nelle laboriose e serene impostazioni di ragionevoli soluzioni sta la chiave di volta del problema; è sulla comune buona volontà di pervenire all'approvazione della nuova legge che ci si deve fondare, tenendo in pari considerazione gli interessi delle categorie in lizza e, spesso per contrastanti ragioni, interessate all'annoso difficile problema.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio in questa luce e con questa certezza il relatore vi prega di voler approvare il disegno di legge n. 2093 che è stato sottoposto all'esame della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

OGNIBENE. Nel dichiarare che il mio gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, vorrei fare alcune precisazioni, in riferimento a quanto detto in precedenza dal Presidente.

Effettivamente il nostro gruppo pensava che sarebbe stato opportuno un abbinamento fra il disegno di legge in discussione e gli articoli delle proposte di legge Mazzoni, Pennacchini e Gitti che riguardavano lo stesso problema.

Noi pensiamo che si sarebbe potuto seguire questa strada senza per questo perdere molto tempo.

Per altro, fatte le precisazioni suddette, torno a dichiarare che noi accetteremo la soluzione del problema come prospettata dal disegno di legge che è oggi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e prego il rappresentante del Governo di esprimere la sua opinione in merito al provvedimento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Il Governo concorda pienamente con quanto detto sia dal Presidente in apertura di discussione, sia dall'onorevole Ognibene nel merito delle altre proposte. Il provvedimento in esame va considerato del tutto marginale in confronto ad una materia così ampia e complessa come quella della caccia, sui cui occorre al più presto intervenire legislativamente in modo organico per porre fine ad un discorso che si trascina da ormai troppo tempo. È chiaro quindi che lo stralcio dalle proposte di legge Mazzoni, Gitti e Pennacchini delle norme che trattano il problema affrontato dal disegno di legge non avrebbe potuto consentire una discussione in questa sede di tutta la questione della normativa in materia venatoria.

Il Governo crede nella necessità di portare avanti un discorso, completo per quanto possibile, su tutta la materia; ma in attesa di ciò non si poteva non rimuovere una palese ingiustizia sentita da tutti gli italiani ed indicata da tutta la stampa; è per questo motivo che abbiamo ritenuto di dover porre fine a questo stato di cose con la massima celerità, presentando il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia è così modificato:

Art. 70. — « Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellagione nelle località in cui esercitano la loro funzione.

Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare – nei periodi di apertura – determinate specie di selvaggina.

Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 – escluse le guardie giurate volon-

tarie – sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi, in ogni epoca e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà posto direttamente in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato delle votazioni:

Proposta di legge FRACASSI ed altri: « Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (607-*ter*):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Testo unificato delle proposte di legge BUZZETTI ed altri (1381) e della proposta di legge DELLA BRIOTTA ed altri (1477): « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del " Parco nazionale dello Stelvio " »:

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'articolo 70 del testo unico della leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (2093):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonini, Basile Giuseppe, Beccastrini, Fracassi, Ceruti Carlo, Colombo Renato, De Leonardis, Della Briotta, Ferrari Riccardo, Ferraris Giuseppe, Fornale, Buzzetti, Gombi, Imperiale, Magno, Marras, Mengozzi, Miceli, Negrari, Ognibene, Pala, Prearo, Pucci Ernesto, Radi, Angelini Giuseppe, Sedati, Stella.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI